



COMUNE DI BITRITTO

PROVINCIA DI BARI

N. 10

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria
seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto: Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili. ADOZIONE.

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 16:20, in Bitritto nella Sede Municipale, e nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza

Signor CAMPAGNA FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE

e con l'assistenza del segretario generale GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA.

Eseguito l'appello nominale dei consiglieri, convocati a norma di legge, risultano:

LUCARELLI VITO	P	CAMPAGNA FRANCESCO	P
NATUZZI ANGELO	P	PALMIERI MICHELE	P
TROTTI DONATO	P	GIUSTI GIUSEPPE	P
DE LETTERIS GERARDO	P	GIULITTO GIUSEPPE	P
SACINO ANDREA	P	MONTENEGRO NICOLA	P
SACINO COSTANTINO	P	GRANDOLFO ANTONIO	P
PIETRAGALLO MARINA	P	PAPARELLA SABINO	P
BOZZI VITO	P	GIULIANI LEONARDO	P
GAZANEO SAVERIO	P		

presenti N. 17

assenti N. 0

Il PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i sigg.

Il Presidente invita l'Assessore DE LETTERIIS a relazionare sul punto.

L'Assessore DE LETTERIIS evidenzia la necessità di riformulare il vigente Regolamento sull'I.C.I. per sopravvenute esigenze pubbliche, quali la restrizione delle ipotesi di comodato gratuito delle abitazioni ad una più ristretta rosa di parenti.

Alle ore 18,05 esce il consigliere GIUSTI.

Presenti n. 16 Assenti n. 1 (GIUSTI).

I soggetti che potranno usufruire dell'esenzione I.C.I. delle abitazioni principali concessi in uso gratuito saranno esclusivamente i parenti in linea retta di 1° grado. E' stato ridefinito il concetto di pertinenza.

Esce il Presidente CAMPAGNA, presiede SACINO Costantino.

Il consigliere GIULIANI chiede chiarimenti sull'art. 4 del previgente Regolamento, in particolare sul comma 5 e sul previgente art. 8.

L'Assessore DE LETTERIIS fornisce i richiesti chiarimenti.

Rientra il Presidente CAMPAGNA che riassume la presidenza.

Il consigliere PAPARELLA chiede se il Comune di Bitritto riconosce le aliquote agevolate in caso di locazioni a canone concordato e propone l'inserimento dell'art. 13 bis ad oggetto: <<Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree>>.

L'Assessore DE LETTERIIS evidenzia che vengono riconosciute le aliquote in caso di locazioni a canone concordato e sentito il Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula, ed il Segretario Generale, propone di emendare il regolamento introducendo il punto 13 bis.

Il Presidente CAMPAGNA pone ai voti il presente provvedimento, emandato con l'introduzione dell'art. 13 bis, presentato dal consigliere PAPARELLA

Presenti n. 16 Assenti n. 1 (GIUSTI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267:

- 1) parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 31/05/2011;
- 2) parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 31/05/2011;

- con deliberazione di CC n.9 del 12/3/2009 è stato adottato il Regolamento Comunale relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili;



- a seguito della notevole riduzione dei trasferimenti erariali, nonché della entrata ormai consolidata dell'ICI rimborsata dallo Stato a compensazione dell'esenzione delle abitazioni principali e loro pertinenze, si rende necessario prevedere altre risorse per il finanziamento del bilancio dell'ente;
- una parte di dette risorse possono essere assicurate da una rivisitazione degli articoli del precitato regolamento prevedendo l'esenzione dell'ICI delle abitazioni principali concesse in uso gratuito ai soli parenti in linea retta di 1° grado, nonché la ridefinizione di "pertinenza";

VISTO l'allegato schema di Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili riformulato;

RITENUTO opportuno, pertanto, revocare il precedente Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili adottato con deliberazione di CC n.9 del 12/3/2009, in quanto incompatibile con l'approvando regolamento riformulato;

VISTO il Decreto Legislativo n.504 del 30/12/1992;

RICHIAMATI:

- l'art.52, del D.Lgs. 15/12/1997, n.446;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

VISTO l'emendamento proposto dal consigliere PAPARELLA ed accolto dalla maggioranza;

Con n. voti 16 unanimi e favorevoli resi dai n. 16 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento Comunale Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.", riformulato, adottato ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale si compone di n. 22 articoli emandato con l'art. 13 bis;
- 2) di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto 1) entra in vigore il 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/97;
- 3) di revocare il precedente Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili adottato con deliberazione di CC n.9 del 12/3/2009, in quanto incompatibile con l'approvando regolamento riformulato;
- 4) di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.52, comma 2, secondo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- 5) di pubblicare il presente regolamento:
 - mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs.446/1997;
 - sul sito Internet del Comune;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli unanimi resi dai n. 16 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Rosella Anna Maria) *(10/10)*

COMUNE DI BITRITTO
PROVINCIA DI BARI

UFFICIO TRIBUTI

**IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI I.C.I.**

INDICE

Capo I - Norme Generali

- 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- 2 - Soggetto passivo.
- 3 - Aree fabbricabili.
- 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- 5 - Terreni considerati non fabbricabili.
- 6 - Esenzioni.
- 7 - Abitazione principale - definizione.
- 8 - Pertinenze dell'abitazione principale.
- 9 - Esenzione abitazione principale e sue pertinenze.
- 10 - I fabbricati assimilati all'abitazione principale - esenzione.
- 11 - Aliquota agevolata.
- 12 - Fabbricati fatiscenti (inagibili o inabitabili) - Fabbricati di interesse storico e artistico.
- 13 - Validità dei versamenti dell'imposta.
- 13 bis - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- 14 - Modalità dei versamenti.

Capo II - Accertamento con adesione

- 15 - Accertamento con adesione.

Capo III - Sanzioni - Ravvedimento

- 16 - Sanzioni ed interessi.
- 17 - Ravvedimento.

Capo IV - Norme finali

- 18 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- 19 - Entrata in vigore del regolamento.
- 20 - Casi non previsti dal presente regolamento.
- 21 - Rinvio dinamico.



CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto passivo.

Oltre ai soggetti passivi previsti dall'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, è considerato tale, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario con decorrenza dall'1/1/2001.

Art. 3 - Aree fabbricabili.

Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N. 504/92, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio secondo le risultanze degli strumenti urbanistici generali, come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati annualmente.

2. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili, indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici (c.d. edificabilità di fatto).

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

4. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

5. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.

6. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

7. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.

8. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo, giusta specificazione di cui al seguente art. 5.

9. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficario.

10. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

Art. 5 - Terreni considerati non fabbricabili.

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente, in via principale dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 90% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.

4. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 6 - Esenzioni.

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati effettivamente ed esclusivamente per una o più attività

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore. Gli enti non commerciali devono nel loro statuto prevedere espressamente che non vi sono fini di lucro e gli amministratori devono dichiarare che non vi è stato svolgimento di attività commerciale nemmeno occasionale.

Art. 7- Abitazione principale - definizione.

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare ove il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale), come ad esempio l'allacciamento alle utenze dei servizi pubblici.

3. Per abitazione principale si intende anche il complesso delle unità immobiliari catastalmente distinte ma contigue di categorie A/4 e A/5 e tutte utilizzate dallo stesso soggetto passivo residente.

Art. 8- Pertinenze dell'abitazione principale.

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se costituite da distinte unità immobiliari accatastate separatamente dall'abitazione principale.

2. A tal fine il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione, deve essere proprietario o titolare del diritto di godimento della pertinenza e questa deve essere durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Sul territorio di Bitritto per "pertinenza" si intende il garage (C/6) o box (C/7) o posto auto (C/7), la soffitta (C/2), la cantina (C2), purché ubicati entro la distanza massima di 200 (duecento) metri dall'abitazione principale.

4. In caso di due o più pertinenze, ai fini dell'agevolazione di che trattasi, vengono assimilate all'abitazione principale non più di una unità immobiliare per ogni diversa classificazione.

Art. 9 -Esenzione abitazione principale e sue pertinenze.

1. Per effetto delle disposizioni recate dall'art. 1 del D.L. 28 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita all'art. 7 del presente regolamento, è esente dall'ICI.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla propria quota di possesso. L'esenzione deve pertanto riconoscersi nei limiti in cui l'unità immobiliare sia effettivamente destinata ad abitazione principale. Pertanto, in caso di contitolarità, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale solamente per un solo soggetto, l'esenzione si applica unicamente a quest'ultimo, mentre gli altri dovranno versare l'ICI in base alla propria quota di possesso.

3. Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione nel corso dell'anno in altro fabbricato, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.



4. L'esenzione è estesa, altresì, alle pertinenze, nel numero e nel rispetto delle prescrizioni indicate al precedente art. 8.

5. Sono escluse dalla esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione d'imposta e l'aliquota ridotta.

Art. 10. I fabbricati assimilati all'abitazione principale – esenzione.

1. L'esenzione ICI spetta, altresì:

- alla ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta.
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, dei soci assegnatari.
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari - IACP -, nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Sono assimilate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
- le unità immobiliari concesse gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa e possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e, a condizione che l'altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora.
- le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui al punto precedente (ascendente-discendente) in linea retta di I° grado, purchè l'altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

4. Per le fattispecie sopra elencate l'avente diritto è tenuto a presentare entro il 31 dicembre dell'anno in relazione al quale si è verificato il presupposto, una apposita comunicazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 11 – Aliquota agevolata

9. Si applica l'aliquota minima, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente articolo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.



Art. 12 - Fabbricati fatiscenti (inagibili o inabitabili) - Fabbricati di interesse storico e artistico.

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone, per almeno 6 mesi ed, inoltre, il fabbricato deve rientrare in una delle seguenti tipologie:

- a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- d) fabbricato dichiarato inagibile dal soggetto competente in base a perizia tecnica di parte;
- e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che comporti la non utilizzazione dell'immobile da parte del proprietario.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Tributi utilizzando il modello di cui al successivo art. 11 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.

4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Servizio urbanistico sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza.

5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

6. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 16, e, per la quantificazione del relativo valore da rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 13 - Validità dei versamenti dell'imposta.

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. Il versante deve espressamente dichiarare il contribuente al quale attribuire il versamento e dichiarare la rinuncia al credito esonerando espressamente l'ufficio da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente all'attribuzione del versamento.



Art. 13 bis - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 si stabilisce quanto segue.

- Per le aree divenute successivamente inedificabili, il rimborso spetta a condizione che, la dichiarazione di inedificabilità delle aree consegua da atti amministrativi approvati dal comune, quali le varianti apportate dagli strumenti amministrativi approvati dal comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

- Si stabilisce il rimborso della maggior somma versata, tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 7 decreto legislativo 504/92 e l'imposta dichiarata ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa legge, quale area edificabile.

- È condizione indispensabile affinché il soggetto richiedente abbia diritto al rimborso di imposta che non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche-edilizie, che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate e che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

- La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato. Il diritto al rimborso si prescrive in 5 anni dalla data dell'ultimo versamento.

Art. 14 - Modalità dei versamenti

1. L'Ufficio Tributi provvederà alla pubblicazione delle modalità di versamento.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 15- Accertamento con adesione.

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. Per l'avvio del procedimento, la procedura per l'accertamento, l'atto di accertamento, gli adempimenti successivi ed il perfezionamento della definizione si fa riferimento al REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - TITOLO III - CAPO III "Accertamento con adesione" art. da 42 a 57.



CAPO III - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 16 - Sanzioni ed interessi.

1. Per la determinazione della sanzione si fa riferimento al REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI – TITOLO II - CAPO VI "Sanzioni" art. 31.

Art. 17 - Ravvedimento.

1. Si rinvia al REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI – TITOLO II - CAPO VI "Sanzioni" art. 32.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 18 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2011;
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.
2. L'erogazione degli incentivi a favore del personale impegnato nell'attività di recupero ICI verrà disciplinata in sede di regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 21 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERLE
f.to GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA

IL PRESIDENTE
f.to CAMPAGNA FRANCESCO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to NATUZZI ANGELO

N. 714 Reg. Pubbl.

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del DLgs 18/8/2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 29 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE
f.to DI TULLIO SILVESTRO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 29 GIU. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

• **Che la presente deliberazione:**

E' stata affidata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 senza reclami;

• **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, in data _____, ai sensi dell'art. 134 del S.Lgs. 18/8/2000, n. 267;**

- Per decorrenza di gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Bitritto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO ROSELLA ANNA MARIA